



---

Corte III  
C-1106/2006

{T 0/2}

## **Sentenza del 7 dicembre 2009**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer,  
cancelliera Mara Vassella.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Revoca dell'ammissione provvisoria in Svizzera.

**Fatti:****A.**

In data 12 giugno 1991, A.\_\_\_\_\_, cittadino dominicano nato il ..., ha contratto matrimonio con B.\_\_\_\_\_, sua connazionale nata il ... a beneficio di un permesso di domicilio (permesso C) in Ticino e gli è stato quindi rilasciato un permesso di dimora (permesso B) in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), puntualmente rinnovato a scadenze annuali.

A seguito dello scioglimento per divorzio, in data 21 gennaio 1994, del suddetto matrimonio, con decisione del 17 giugno seguente la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto la richiesta di proroga del permesso di dimora presentata da A.\_\_\_\_\_, decisione confermata su ricorso dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (di seguito: CdS) il 12 agosto 1994.

**B.**

In data 14 aprile 1995, l'interessato è convolato a nozze con C.\_\_\_\_\_, cittadina dominicana nata il ... a beneficio dall'aprile 1991 di un permesso di dimora fuori contingente ai sensi dell'art. 13 let. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791) per motivi di salute, con conseguente rilascio al marito di un permesso di dimora in base all'art. 17 cpv. 2 LDDS regolarmente rinnovato. Da questa unione l'11 dicembre 1995 è nata la figlia D.\_\_\_\_\_.

**C.**

Alla luce dell'importante carico assistenziale accumulato, con decisione del 12 ottobre 1999, la SPI ha rifiutato a C.\_\_\_\_\_ l'approvazione del rinnovo del suo permesso di dimora. Per lo stesso motivo, il 18 ottobre successivo, la suddetta autorità ha esteso ad A.\_\_\_\_\_ ed alla figlia il suddetto provvedimento.

Con decisione del 5 settembre 2000, il CdS ha respinto il ricorso interposto dagli interessati, per il tramite del loro patrocinatore, avverso le succitate decisioni, fissando loro un termine al 31 ottobre seguente per lasciare il territorio del Canton Ticino. Il 17 novembre 2000, l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS; attualmente Ufficio federale della

migrazione: UFM) ha esteso l'ordine cantonale di partenza a tutto il territorio della Confederazione.

**D.**

Il 13 dicembre 2000, C.\_\_\_\_\_ e A.\_\_\_\_\_ hanno inoltrato presso la SPI e la cancelleria del CdS un'istanza di riconsiderazione tendente al rinnovo del loro permesso di dimora, invocando un peggioramento dello stato di salute della moglie ed il 20 dicembre successivo un'istanza di revoca dell'ordine di allontanamento. In data 9 gennaio 2001, il CdS ha dichiarato irricevibile quest'ultima istanza, respingendo nel contempo quella del 13 dicembre 2000, decisione questa poi confermata dal Tribunale federale (di seguito: TF) con sentenza del 18 agosto 2001. Con scritto del 22 gennaio 2001, l'UFDS ha revocato la sua decisione di estensione del 17 novembre 2000.

Agendo per il tramite del loro nuovo patrocinatore, con istanza del 6 febbraio 2002, i coniugi A.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ hanno chiesto il riesame della loro situazione, adducendo lo stato di salute di C.\_\_\_\_\_, nonché il fatto che essa non ha più fatto capo alla pubblica assistenza. Con decisione del 24 settembre 2002, il CdS ha respinto il ricorso interposto dagli interessati avverso la decisione dell'8 marzo precedente con la quale la SPI aveva dichiarato inammissibile la succitata istanza. Con sentenza del 7 novembre 2002, il TF ha confermato la decisione del CdS.

**E.**

Invitato dalla SPI a riprendere la procedura in oggetto, con scritto dell'11 dicembre 2003, l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES; attualmente: UFM) ha informato i coniugi A.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ dell'intenzione di estendere gli effetti del rinvio cantonale a tutto il territorio della Confederazione, accordando loro la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Gli interessati non si sono prevalsi di tale facoltà.

**F.**

In data 26 febbraio 2004, l'IMES ha emesso una decisione di estensione dell'ordine cantonale di partenza a tutto il territorio della Confederazione e proposto l'ammissione provvisoria, ritenendo che, vista la situazione di salute di C.\_\_\_\_\_, l'esecuzione del suo allontanamento

non potesse essere considerata come ragionevolmente esigibile. Esso ha quindi trasferito l'istanza all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente UFM) con proposta di concessione dell'ammissione provvisoria a favore di tutta la famiglia.

**G.**

Con decisione del 3 marzo 2004, l'UFR ha affermato che, tenuto conto della gravità della situazione medica di C.\_\_\_\_\_, del fatto che essa non potrebbe disporre di cure adeguate in caso di ritorno in patria e che non dispone di mezzi finanziari sufficienti per poter fare capo alle cure disponibili nella Repubblica Dominicana, l'esecuzione del suo rinvio non era ragionevolmente esigibile, pronunciando quindi l'ammissione provvisoria dell'interessata e dei suoi familiari, con conseguente rilascio di permessi F periodicamente rinnovati.

**H.**

A seguito dell'attestazione del 21 aprile 2006 con la quale A.\_\_\_\_\_ ha dichiarato di vivere separato di fatto, in data 11 maggio 2006, la SPI ha chiesto all'UFM la revoca dell'ammissione provvisoria concessa all'interessato in ragione dei problemi di salute della moglie.

Con scritto del 19 giugno 2006, l'UFM ha informato A.\_\_\_\_\_ che, in ragione del venir meno della relazione con la moglie alla base della sua ammissione provvisoria, intendeva revocare questo statuto, accordandogli nel contempo la possibilità di prendere posizione in merito, sulla base degli art. 29 e 30 PA.

**I.**

Agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, con osservazioni del 24 luglio 2006, A.\_\_\_\_\_ ha in primo luogo affermato di risiedere in Svizzera dal 1991, dimostrando un buon grado di integrazione sociale e professionale, e di non essere mai stato a carico della pubblica assistenza. L'interessato ha rilevato che un suo eventuale rinvio nella Repubblica Dominicana gli impedirebbe di fatto, in ragione della distanza e dei costi che ne deriverebbero, di esercitare il suo diritto di visita sulla figlia D.\_\_\_\_\_, ciò che rappresenterebbe un rigore eccessivo. Ha infine dichiarato di intrattenere da circa due anni e mezzo una relazione sentimentale con E.\_\_\_\_\_, cittadina svizzera nata il ..., con la quale intende contrarre matrimonio non appena pronunciato il divorzio dalla moglie.

**J.**

Con decisione del 9 ottobre 2006, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 3 marzo 2004 dall'allora UFR, impartendo a A.\_\_\_\_\_ un termine al 4 dicembre 2006 per lasciare la Svizzera.

L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo scritto del 19 giugno 2006, affermando che, dal momento che l'interessato beneficia unicamente di un'ammissione provvisoria, il suo lungo periodo di permanenza in Svizzera e l'esercizio di un'attività lucrativa non possono essere considerati elementi determinanti. Il suddetto ufficio ha quindi rilevato che l'eventuale esercizio di un diritto di visita sulla figlia potrà essere garantito anche dall'estero adattandone le modalità di durata e frequenza, precisando che grazie alla moderna tecnologia i disagi dovuti alla distanza possono essere notevolmente attenuati. L'UFM ha dichiarato che il periodo di convivenza e il progetto di matrimonio con una cittadina elvetica non hanno nessuna incidenza sulla revoca di una decisione di ammissione provvisoria pronunciata unicamente allo scopo di consentire all'interessato di vivere con la moglie, sottolineando infine che il suo rinvio dalla Svizzera è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.

**K.**

In data 6 novembre 2006, A.\_\_\_\_\_ è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento e postulando nel contempo la conferma dell'ammissione provvisoria pronunciata il 3 marzo 2004.

A sostegno del proprio gravame egli ha ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 24 luglio 2006, ribadendo che la decisione in oggetto è sproporzionata rispetto alle circostanze della fattispecie. Il ricorrente ha precisato che, tenuto conto della situazione economica ed occupazionale regnante nella Repubblica Dominicana, egli non potrebbe avere accesso alle nuove tecnologie che gli permettono di comunicare con la figlia ed in ogni caso non avrebbe un salario tale da consentirgli di esercitare il proprio diritto di visita in Svizzera. L'interessato ha infine affermato che nella sua valutazione della fattispecie l'autorità di prime cure non ha tenuto conto dei criteri di integrazione di cui all'art. 3b cpv. 1 dell'Ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205), applicabile all'ammissione provvisoria giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. b OIntS, di modo che la decisione impugnata deve essere annullata.

**L.**

Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 21 marzo 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare affermato che per le persone ammesse provvisoriamente l'OIntS trova applicazione unicamente per quanto riguarda la possibilità loro offerta di partecipare alle misure integrative cofinanziate dalla Confederazione, precisando che l'esame dell'integrazione in Svizzera dell'interessato avrebbe potuto essere effettuato dalle autorità cantonali se avessero ritenuto adempiuti i presupposti per la trasformazione dell'ammissione provvisoria in un permesso di dimora.

**M.**

Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità inferiore, con replica del 10 maggio 2007, il ricorrente ha rilevato che l'OIntS trova applicazione nella fattispecie in ragione di quanto previsto al suo art. 3b cpv. 1, nonché nella Circolare del 1° febbraio 2006 in relazione alla modifica dell'OIntS emanata dall'UFM stesso.

**N.**

Con scritto del 1° ottobre 2007, A.\_\_\_\_\_ ha comunicato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) che dalla sua relazione con E.\_\_\_\_\_ in data ... è venuta alla luce la figlia F.\_\_\_\_\_.

**O.**

Completando l'istruttoria, con scritto del 15 luglio 2008, il Tribunale ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione personale (in particolare stato civile) e professionale posteriore al ricorso.

Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 14 agosto 2008, l'interessato ha informato il TAF di vivere separato da C.\_\_\_\_\_ da oltre due anni, che una procedura di divorzio è in corso e che convive con E.\_\_\_\_\_ dalla cui relazione è nata la figlia F.\_\_\_\_\_. A.\_\_\_\_\_ ha poi affermato di lavorare presso una società del luganese con contratto fino al 31 agosto 2008, il quale verrà presumibilmente prorogato per altri due mesi.

Il TAF ha quindi invitato l'interessato a produrre una dichiarazione sottoscritta da E.\_\_\_\_\_ attestante da quando essi intrattengono una relazione sentimentale e vivono in comunione domestica, nonché

l'attualità della stessa.

Il 10 settembre 2008, A.\_\_\_\_\_ ha prodotto una dichiarazione con la quale la compagna afferma di conoscere il ricorrente dall'ottobre 2003, di frequentarlo dal mese di marzo 2004, di convivere dal maggio 2005, indicando nel contempo la loro intenzione di unirsi presto in matrimonio.

**P.**

Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta attestazione, con osservazioni complementari del 14 ottobre 2008, l'UFM ha rilevato come il fatto che l'interessato avesse avuto una figlia dalla sua convivente non potesse giustificare il mantenimento di un'ammissione provvisoria pronunciata unicamente a causa della situazione della moglie, sottolineando inoltre la possibilità per il ricorrente di regolarizzare la sua nuova unione con il vincolo matrimoniale.

**Diritto:**

**1.**

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

In particolare, le decisioni in materia di ammissione provvisoria e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 3 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

**2.**

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione

del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

### **3.**

**3.1** L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I dell'allegato 2. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le previgenti disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Nella presente fattispecie il diritto materiale anteriore è pertanto applicabile.

**3.2** Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto.

**3.3** Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

### **4.**

A.\_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

### **5.**

Giusta l'art. 14a cpv. 1 LDDS se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, non ammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 14a cpv. 2-4 LDDS).

L'ammissione provvisoria deve essere revocata se l'esecuzione è lecita e se lo straniero ha la possibilità di recarsi legalmente in uno

Stato terzo o di ritornare nel Paese d'origine o di ultima residenza e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui. Tali misure decadono se lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora (art. 14b cpv. 2 LDDS).

## 6.

Nella fattispecie si evince che con decisione del 3 marzo 2004 A.\_\_\_\_\_ è stato posto a beneficio dell'ammissione provvisoria a seguito del suo matrimonio con una compatriota che ne adempiva le condizioni in ragione della sua grave situazione di salute. Lo scopo ricercato con la suddetta decisione era di garantire l'unità della famiglia. Con scritto del 21 aprile 2006 l'interessato ha dichiarato di vivere separato dalla moglie dall'11 maggio 2006, il motivo per il quale il ricorrente aveva ottenuto l'ammissione provvisoria è dunque decaduto.

## 7.

**7.1** Il ricorrente sostiene che la revoca dell'ammissione provvisoria pronunciata il 9 ottobre 2006 ed il suo rinvio nella Repubblica Dominicana lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con la figlia D.\_\_\_\_\_, nata dal matrimonio con C.\_\_\_\_\_, nonché con la compagna E.\_\_\_\_\_ e con F.\_\_\_\_\_, nata da quest'ultima relazione, prevalendosi quindi implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

**7.2** Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata).

**7.3** Le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorché essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di

un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Inoltre, secondo la giurisprudenza, il fidanzamento o la vita in concubinato con una persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non permettono in principio di invocare il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, salvo circostanze particolari. Tale è il caso allorquando la coppia intrattiene da parecchio tempo delle relazioni strette ed effettivamente vissute e qualora esistano degli indizi concreti in merito ad un matrimonio preso seriamente in considerazione ed imminente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C\_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1 e 2A.305/2006 del 2 agosto 2006 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati).

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU non è tuttavia assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando questa è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006 consid. 4.2.1). Affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c).

**7.4** Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 135 I 153 e 130 II 281 e la giurisprudenza citata; cfr. inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue

de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).

**7.5** Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, controversa in dottrina (ALEXANDRA GERBER e BÉATRICE MÉTRAUX, *Le regroupement familial des réfugiés, requérants d'asile et des personnes admises provisoirement*, pag. 107 in *Droit des réfugiés* publié sous la direction de WALTER KÄLIN, *Enseignement de 3<sup>e</sup> cycle de droit 1990*, Universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel; NICOLAS WISARD *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*, Bâle, 1997, pag. 431,) lo straniero ammesso provvisoriamente non può prevalersi dell'art. 8 CEDU, siccome non beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. In ogni momento infatti gli si può richiedere - a seconda della situazione prevalente nel Paese d'origine o di destinazione - di lasciare il territorio elvetico. Il legislatore ha concepito l'istituto dell'ammissione provvisoria quale misura temporanea che ha lo scopo di proteggere la persona interessata dai pericoli ai quali sarebbe esposta in caso di rinvio nel Paese di destinazione e non ha dunque la stessa valenza giuridica che viene conferita al permesso di soggiorno. In tal senso il Consiglio federale aveva affermato, nel suo messaggio relativo a un decreto federale sulla procedura d'asilo (DPA) del 25 aprile 1990 (FF 1990 II 425), che ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 LDDS, l'esecuzione non è ammissibile se la Svizzera, per ragioni di diritto internazionale, non può costringere uno straniero a recarsi in uno Stato determinato e nessun altro Stato terzo che rispetti il principio del non respingimento si dichiara disposto ad accogliere lo straniero. Il Consiglio federale non fece tuttavia menzione dell'art. 8 CEDU, il quale non venne neppure menzionato in occasione delle consultazioni parlamentari quale possibile impedimento all'esecuzione del rinvio conformemente all'art. 14a cpv. 3 LDDS. Nel precitato messaggio è presentato ancora più chiaramente il concetto dell'ammissione provvisoria quale misura di sicurezza ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS. A tale proposito è stato espressamente stabilito che l'inesigibilità dell'esecuzione vale per lo straniero esposto a pericoli concreti nel suo Paese d'origine, non prendendo quindi in considerazione la sua situazione personale in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale

amministrativo federale del 24 novembre 2007 C-2276/2007 consid. 7.3 nonché FF 1990 II 471 seg.).

**7.6** Dalle considerazioni precedenti ne discende che il diritto alla vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU non potrebbe essere invocato nell'ambito dell'art. 14a LDDS.

## **8.**

**8.1** A.\_\_\_\_\_ intrattiene una relazione sentimentale con E.\_\_\_\_\_ dal marzo 2004 con la quale convive dal maggio 2005; essi hanno manifestato la loro intenzione di convolare a nozze (cfr. in particolare dichiarazione di E.\_\_\_\_\_ del 7 settembre 2008). Ora, malgrado il fatto che gli interessati abbiano intrattenuto un rapporto stretto e sufficientemente vissuto nel senso suindicato, in ragione della procedura di divorzio del ricorrente apparentemente tuttora in corso, nonché del tempo successivamente necessario per procurarsi i documenti indispensabili alla celebrazione del matrimonio, il Tribunale constata che A.\_\_\_\_\_ non ha comunicato sino ad oggi di aver intrapreso dei passi sufficientemente concreti in vista di un matrimonio con la compagna.

**8.2** Per quanto riguarda la relazione tra A.\_\_\_\_\_ e la figlia F.\_\_\_\_\_, cittadina svizzera, nata dalla relazione con E.\_\_\_\_\_, dalle risultanze agli atti si evince che il ricorrente ha riconosciuto F.\_\_\_\_\_ prima della nascita (cfr. atto di conferma di un riconoscimento prima della nascita del 26 giugno 2007) e che essi vivono sotto lo stesso tetto unitamente alla madre (cfr. dichiarazione di E.\_\_\_\_\_ del 7 settembre 2008), di modo che la loro relazione deve essere considerata stretta, effettivamente vissuta ed intatta. Alla luce di quanto esposto, qualora un matrimonio con la compagna non dovesse aver luogo, A.\_\_\_\_\_ potrebbe ottenere un permesso di soggiorno prevalendosi dell'art. 8 CEDU al fine di evitare la separazione dalla figlia F.\_\_\_\_\_. Allo stato attuale delle cose l'ammissione provvisoria appare sproporzionata e dunque inopportuna.

## **9.**

Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto e la decisione del 9 ottobre 2006 annullata.

**10.**

Visto l'esito della procedura, non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e l'anticipo spese di Fr. 600.- versato dal ricorrente gli è restituito.

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un mandatario non professionale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 600.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.

(Dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto e la decisione del 9 ottobre 2006 è annullata.

**2.**

L'incarto è trasmesso all'autorità inferiore affinché proceda ai sensi del considerando 8.

**3.**

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 600.-, versato in data 13 febbraio 2007, è restituito al ricorrente.

**4.**

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 600.- a titolo di spese ripetibili.

**5.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il rimborso)
- autorità inferiore (incarto ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Mara Vassella

Data di spedizione: